CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI E DELLE SUPPLENZE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA

# Art. 13

## Incarichi negli istituti di istruzione professionale e artistica

La disciplina dell'incarico a tempo indeterminato si applica anche agli insegnanti non di ruolo abilitati e non abilitati, compresi gli insegnanti tecnico-pratici e gli insegnanti di arte applicata, degli istituti professionali e di istruzione artistica. Ferme restando, per la nomina di detto personale, le norme della legge 15 febbraio 1963, n. 354, il Ministro per la pubblica istruzione stabilisce, con propria ordinanza, i criteri generali ai quali debbono attenersi i consigli di amministrazione nell'esercizio delle attribuzioni loro demandate dalla legge sopracitata, nonche' le modalita' di applicazione delle norme stabilite dagli articoli 2, 3 e 11 della presente legge.

Versione in vigore dal 17 giugno 1969, non più in vigore dal 16 dicembre 2010 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

| | |
|---|---|
| Atto | Conferimento degli incarichi e delle supplenze negli istituti di istruzione secondaria |
| Estremi | Legge 13 giugno 1969, n. 282 |
| Pubblicazione | Gazzetta Ufficiale del 16 giugno 1969 |

**Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0**
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/conferimento-degli-incarichi-e-delle-supplenze-negli-istituti-di/art-13-incarichi-negli-istituti-di-istruzione-professionale-e-artistica/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it